

Lunedì, 27 Ottobre 2014 | Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia  
Benvenuto briguglio → [Control panel](#) | [Esci](#)



# I M M I G R A

- [Home](#)
  - [Contatti](#)
  - [Redazione](#)
  - [Disclaimer](#)
  - [Privacy](#)
  - [RSS](#)
  - [Newsletter](#)
  - [Sostieni](#)
  - [Registrati](#)
- 
- [Archivio](#)
  - [Legislazione](#)
  - [Circolari](#)
  - [Sentenze](#)
  - [Libri](#)
  - [Domande](#)
  - [Approfondimenti](#)
  - [Servizi Demografici](#)
  - [Servizio Visti](#)

## Sentenza n. 4847 del 26 settembre 2014 Consiglio di Stato

Rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare - condanna per il reato di rapina tentata in concorso, con successiva ottima condotta aveva consentito al ricorrente di essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale

Like [Unsolomondo Cgil Modena, Stefania Ippolito and 2,167](#)

## Visto Russia

Ottieni il visto senza pensieri. Prezzi tutto compreso da €. 115,00



## Elenco Distributori

Trova il Distributore più  
Vicino a te su PagineGialle



### REPUBBLICA ITALIANA

### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

### Il Consiglio di Stato

### in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

### SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6216 del 2014, proposto da: \*\*\*\*\*, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Paoletti e Massimo Nistri, con domicilio eletto presso Francesco Paoletti in Roma, viale Maresciallo Pilsudski n.118;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Firenze, U.T.G. - Prefettura di Firenze in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE SEZIONE II n. 00020/2014

Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Firenze e di U.T.G. - Prefettura di Firenze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2014 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati Paoletti Fabrizio su delega di Paoletti Francesco e dello Stato Camassa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO e DIRITTO**

1. Il ricorrente Signor \*\*\*\*\* aveva impugnato davanti al Tar Toscana il provvedimento prot. n. P-FI/L/N/2012/103676 datato 13.09.2013 del dirigente dello Sportello Unico per l'immigrazione della Prefettura di Firenze recante il rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dal signor \*\*\*\*\* in favore del medesimo in data 12 ottobre 2012.

Il ricorrente esponeva di avere subito una condanna con sentenza del Tribunale di Firenze per il reato di rapina tentata in concorso; che la successiva ottima condotta aveva consentito al ricorrente di essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze del 18 novembre 2010; che durante l'affidamento il ricorrente aveva dimostrato la sua totale riabilitazione tanto che con ordinanza del 19 aprile 2011 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze aveva dichiarato estinta la pena detentiva ed ogni altro effetto penale della condanna; che nonostante tale ordinanza abbia formalizzato l'avvenuta rieducazione e/o riabilitazione lo Sportello Unico per l'immigrazione della Prefettura informava lo stesso ricorrente che la Questura di Firenze aveva espresso parere negativo in ordine alla domanda di regolarizzazione presentata proprio richiamando a motivazione del diniego la condanna penale riportata.

Il ricorrente deduceva avverso l'atto reiettivo:

1) violazione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, violazione degli articoli 1, 3 e 6 legge n. 241/1990, sviamento, eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di presupposti, travisamento dei fatti, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta, carenza ed illogicità della motivazione, violazione del principio di proporzionalità. In particolare, il ricorrente sosteneva che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 172/2012, anche in presenza di reati cosiddetti ostativi, ove si verificano circostanze tali da far ritenere superato il giudizio di pericolosità sociale, l'amministrazione non può limitarsi ad applicare l'automatismo previsto dalla legge, ma deve operare una autonoma valutazione in ordine alla effettiva e persistente pericolosità del condannato. Nella specie l'amministrazione avrebbe mancato di valutare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza in ordine all'estinzione della pena e di ogni effetto penale della condanna nei confronti del ricorrente;

2) violazione degli articoli 3 e 27, comma 3 della Costituzione, violazione dell'articolo 33 comma 7 della legge n. 89 del 2002, violazione delle norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure limitative della libertà di cui alla legge n. 354/1975 in quanto la valutazione di pericolosità sociale del soggetto è stata fatta, nella fattispecie, dal magistrato di sorveglianza e non sussistevano fatti successivi alla dichiarazione di non pericolosità per cui l'amministrazione non avrebbe potuto negare la richiesta di emersione e di conseguenza opporre il diniego al rilascio del permesso di soggiorno sulla base di un giudizio di pericolosità non più attuale avendo l'esito positivo del periodo di prova estinto la pena, compreso lo stesso giudizio sulla pericolosità del soggetto.

Il Tar riteneva il ricorso infondato in relazione al carattere ostativo della condanna per il reato di tentata rapina in concorso, previsto e punito dall'articolo 628 del codice penale, per il quale l'articolo 380 c.p.p. prevede l'arresto obbligatorio.

Nell'atto di appello il ricorrente reitera le censure dedotte in primo grado sostenendo la necessità di una interpretazione analogica con le modifiche apportate alle norme in materia di rilascio del permesso di soggiorno in relazione all'art. 9 del TU per l'immigrazione che prevede che l'eventuale diniego del

permesso di soggiorno per motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico deve essere fondato su una valutazione attuale della pericolosità del richiedente rispetto alle eventuali condanne penali riportate anche per i c.d. reati ostativi che potranno rivestire un elemento di valutazione indiziaria, ma non elemento di automatica condizione preclusiva al rilascio.

Sarebbe stata necessaria quindi, da parte della amministrazione, una adeguata valutazione e motivazione circa la durata del soggiorno in Italia ed i livelli di inserimento sociale, familiare e lavorativo maturati dal richiedente.

La sentenza della Corte Costituzionale n.172/2012 avrebbe imposto una lettura costituzionalmente orientata anche dei reati di cui all'art. 380 c.p.c. e non solo dei reati di cui all'art. 381 c.p.c. essendo volta a valutare in concreto e con attualità la pericolosità sociale del richiedente, tanto più come nel caso in esame in cui il soggetto avrebbe dato prova di essersi riabilitato ed inserito nel contesto sociale del nostro paese, come è prova dalle pronunzie del Tribunale di Sorveglianza.

Con il secondo motivo il ricorrente reitera le censure già dedotte in primo grado, di violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e finalità rieducativa della pena di cui agli art. 3 e 27 co.3 della Cost., nonché di violazione e falsa applicazione dell'art. 33 co.7 della l. n.189 del 2002, delle norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private limitative della libertà di cui alla l. n.354/1975 ed ancora deduce la violazione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 6 della legge 241/90, sviamento, eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, carenza di motivazione, violazione del principio di proporzionalità. L'appellante lamenta che poiché la normativa in materia di immigrazione fa salvi i casi di riabilitazione dall'applicazione delle preclusioni all'emersione e al rilascio del permesso di soggiorno, è lecito dubitare se l'art. 33 co.7 della legge 189/2002 faccia riferimento esattamente all'istituto della c.d. riabilitazione penale, oppure si riferisca in generale alla riabilitazione/rieducazione del reo attraverso forme alternativa alla detenzione.

In sostanza l'esito positivo dell'affidamento ai servizi sociali per il ricorrente avrebbe quale effetto premiante quello di estinguere la pena detentiva ed ogni effetto penale della condanna e dunque si tratterebbe di effetti che, seppure non rigorosamente equiparabili all'istituto della riabilitazione penale, assolverebbero lo stesso scopo reinserendo un soggetto ritenuto non più pericoloso nel contesto sociale in cui vive.

L'amministrazione intimata si è costituita senza tuttavia depositare memorie.

Alla camera di consiglio del 28 agosto 2014, fissata per l'esame della istanza di sospensione della sentenza appellata, previo avviso alle parti come da verbale di udienza, la causa è stata trattenuta dal Collegio per una decisione in forma semplificata ex art.60 c.p.a...

2. L'appello non merita accoglimento.

L'art. 1 ter, co. 13, lett. c), del d.l. n. 78/2009 dispone che: "Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari:....c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice".

In applicazione di tale disposizione l'amministrazione ha ritenuto che il reato ascritto al ricorrente a

seguito di sentenza di condanna comportasse la vincolata ostatività all'accoglimento dell'istanza di emersione.

Il Tar Toscana ha respinto le argomentazioni difensive sostenute dal ricorrente respingendo il ricorso.

Come rilevato dalla Sezione Terza di questo Consiglio di Stato in fattispecie similare, sempre riferita ad un reato di tentata rapina, la scelta del legislatore è tesa a bilanciare l'ingresso degli stranieri in Italia con parametri di sostenibilità sul piano della sicurezza e dell'ordine pubblico ed eleva l'assenza di mende per i reati più gravi a requisito morale di carattere soggettivo necessario per beneficiare della speciale normativa di sanatoria (Cons. Stato, III, n.553/2013; cfr. anche III, n.5073/2013).

Il dettato normativo esaurisce in sé ogni giudizio di disvalore in ordine alla pregressa condotta dello straniero e non è, pertanto, necessario alcun ulteriore apporto motivazionale ai fini dell'adozione dell'atto preclusivo della regolarizzazione.

Né la norma appare incorrere in profili di legittimità costituzionale in relazione al carattere di automatismo della pronuncia di rigetto che ne segue, ove si consideri che l'art. 380 cod. proc. pen. cui è fatto rinvio accomuna reati di particolare gravità, per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, in genere offensivi dell'ordine pubblico, dell'incolumità delle persone, ovvero dell'integrità del patrimonio in presenza di atti di violenza sulle cose o sulle persone.

E' pur vero che la Corte costituzionale, con sentenza n. 172 del 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma sopra riportata, nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'art. 381 del codice di procedura penale, senza prevedere che la pubblica amministrazione provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

Con l'effetto che l'esistenza di pregresse condanne dello straniero per reati ricompresi nell'art. 381 c.p.p. non costituisce di per sé ostacolo alla positiva conclusione del procedimento di regolarizzazione, dovendo l'Amministrazione procedere ad una concreta valutazione della posizione del cittadino straniero e della sua eventuale pericolosità sociale.

Nella fattispecie, tuttavia, diversamente dalle ipotesi esaminate dalla giurisprudenza, il ricorrente risulta condannato per un reato ostativo, essendo i relativi effetti disciplinati dall'art. 380 c.p.p., che lo sottrae al principio affermato dalla Corte costituzionale.

Né rileva il giudizio di non pericolosità espresso dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze, trattandosi, come rilevato dal primo giudice, di una valutazione che ha effetto nell'ambito penalistico, che non sostituisce né fa altrimenti venir meno il giudizio di pericolosità presunta insito nella norma, con riferimento ai reati che rientrano nell'articolo 380 c.p.p., con la conseguenza del carattere vincolato del provvedimento che l'amministrazione è tenuta ad emettere, interamente disciplinati ex lege.

Né si pone un problema di contrasto tra il giudizio di non pericolosità emesso dall'autorità penale e quello, eventualmente dell'autorità amministrativa in quanto quest'ultimo in primo luogo è reso ai diversi effetti dell'esame dell'istanza di regolarizzazione, in secondo luogo perché in relazione alla natura del reato la valutazione in ordine alla possibilità di regolarizzazione è stata operata dal legislatore.

Né vale, infine, il riferimento all'istituto della riabilitazione, poiché nella fattispecie essa non è stata conseguita, né l'ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza può essere alla medesima assimilata.

L'appello quindi non merita accoglimento e la sentenza deve essere integralmente confermata.

Le spese di giudizio possono essere compensate in relazione alla scarsa attività difensiva della difesa dell'amministrazione.

### **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo **respinge**.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Venerdì, 26 Settembre 2014

  
Prestiti fino a €  
80.000

Riservato ai Pensionati INPS.  
Tasso Fisso. Richiedi  
Preventivo!



News



## **CIE: trattamento modificato a 90 giorni, si attende la pubblicazione definitiva**

Dal lontano 1998 da quando sono stati istituiti con la legge *Turco-Napolitano*, i centri di accoglienza per gli ...

[Leggi tutto »](#)

## **Nuovo decreto sulla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale**

In prima lettura la Camera ha approvato la legge di conversione che contiene misure urgenti per il contrasto di ...

[Leggi tutto »](#)

## **Sarà la Corte Costituzionale a stabilire se gli stranieri possono svolgere il servizio civile**

Con ordinanza n. 20661 del 1° ottobre 2014, la Corte di Cassazione ha deciso di rimettersi al giudizio della Corte ...

[Leggi tutto »](#)

## **Un errore nella data non pregiudica il diniego del permesso di soggiorno**

Con la sentenza n. 4846 del 26 settembre 2014 il Consiglio di Stato ha stabilito che un errore nell'indicazione della ...

[Leggi tutto »](#)

## **Tratta esseri umani, in Italia poca attenzione al tema**

Il gruppo di esperti del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, GRETA, ha pubblicato i suoi...

[Leggi tutto »](#)

## **Imprenditoria straniera, in aumento rispetto ai primi mesi del 2014**

Il secondo trimestre del 2014 ha registrato un'impennata di registrazioni di nuove imprese guidate da immigrati. Infatti...

[Leggi tutto »](#)

Safari Power Saver   
Click to Start Flash  
Plug-in







**Bakeca.it**  
annunci gratuiti on line

**Il lavoro giusto,  
al momento giusto!**

**Cerca subito il tuo annuncio gratuito**

[www.bakeca.it](http://www.bakeca.it)

## Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

## Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

## Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

## Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2014 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) |

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891